

\* \* \*

**Risposte a richieste di chiarimento (da n. 2 a n. 13)**

\* \* \*

**Richiesta di chiarimento n. 2**

*Per quanto riguarda la "Linea per Firma" o "Linea C", nel caso in cui alla gara dovesse partecipare un costituendo RTI di Banche, si chiede conferma che vi sia la possibilità di rilasciare più atti di garanzia (di contenuto identico, da parte di ciascuna Banca), con impegno non solidale in capo a ciascun componente e per un importo proporzionale alla rispettiva quota.*

**Risposta n. 2**

Per quanto riguarda la "Linea per Firma" o "Linea C", come indicato nello Schema di contratto, si conferma la possibilità di rilasciare pro-quota, in funzione della quota di partecipazione al raggruppamento, la linea per firma, avendo riguardo a che il contenuto sia identico per ciascuna delle Parti, e alle condizioni e con le previsioni di cui al contratto di compravendita sottoscritto tra Fondazione Fiera Milano ed Arexpo S.p.A.

L'impegno in capo a ciascun componente può essere proporzionale alla rispettiva quota.

Si conferma la previsione di cui all'art. 37, comma 5, del D.lgs. 163/2006 quanto alla responsabilità solidale dei concorrenti raggruppati nei confronti della Stazione Appaltante.

\* \* \*

**Richiesta di chiarimento n. 3**

*Sempre nel caso di partecipazione in RTI, si chiede di verificare la possibilità di prevedere all'interno del contratto una specifica remunerazione a beneficio della Banca Agente, ovvero prevedere espresso accollo delle necessarie spese legali documentate.*

**Risposta n. 3**

Lo schema di contratto e la documentazione di gara prevedono i corrispettivi nelle diverse forme (commitment, interessi, etc) previsti in relazione alle singole Linee. Pertanto non è prevista una specifica remunerazione a beneficio della Banca Agente né accollo delle spese legali documentate da parte della Società Finanziata. Le stesse dovranno quindi essere ricomprese nell'ambito dei corrispettivi di cui alla documentazione di gara.

\* \* \*

**Richiesta di chiarimento n. 4**

*Art. 6.1. dello "Schema di Contratto": si chiede conferma che le tre rate annuali posticipate siano di importo costante.*

**Risposta n. 4**

Si conferma che le rate annuali posticipate sono di importo costante.

\* \* \*

**Richiesta di chiarimento n. 5**

*Art. 6.3. dello "Schema di Contratto": si chiede conferma che il disposto dell'articolo sia da interpretare come clausola di ordine generale, ferma quindi restando la prevalenza di quanto disposto all'art. 16.2 in caso di mancato pagamento di una singola rata, integrandosi gli estremi di un "evento rilevante".*

**Risposta n. 5**

Si conferma che il disposto di cui all'art. 6.3 dello Schema di contratto debba essere interpretato quale clausola di ordine generale.

Pertanto, anche il mancato pagamento di una singola rata andrà ad integrare gli estremi di un "Evento Rilevante" come previsto all'art. 16.2 dello Schema di contratto che prevede tra gli Eventi Rilevanti "il mancato pagamento alla scadenza di qualsiasi importo dovuto dalla Società Finanziata".

\* \* \*

**Richiesta di chiarimento n. 6**

*Art. 14.19 dello "Schema di Contratto": si chiede un approfondimento in ordine ai crediti cui l'articolo si riferisce; in particolare, si chiede conferma che la postergazione sia coerente con gli impegni di pagamento pattuiti con i soci, e che tale garanzia sia stata espressamente accettata dai soci stessi.*

**Risposta n. 6**

L'art. 14.19 dello Schema di contratto si riferisce ai crediti vantati dai Soci, compatibilmente con le restanti disposizioni contrattuali nonché le previsioni ed obbligazioni contenute nei singoli contratti di compravendita, di cui ai Documenti Informativi.

\* \* \*

**Richiesta di chiarimento n. 7**

*Art. 15.6 dello "Schema di Contratto": la costituzione del pegno sulle azioni di Arexpo avverrà per la totalità del pacchetto azionario, ovvero è da intendersi esteso il criterio individuato in ordine alla "Lettera di Patronage" (quindi pegno su almeno il 95% del pacchetto azionario)?*

**Risposta n. 7**

Si conferma anche per la costituzione del pegno sulle azioni di Arexpo S.p.A. il criterio individuato in ordine alla "Lettera di patronage" ovvero pegno su almeno il 95% delle quote societarie.

\* \* \*

**Richiesta di chiarimento n. 8**

*Avendo in considerazione le previsioni contenute nel "Piano di Fattibilità", si chiede conferma che nel Contratto di Finanziamento sia possibile inserire a carico della Società Finanziata un impegno a non deliberare e/o distribuire dividendi o riserve sino al rimborso integrale delle Linee di Credito.*

**Risposta n. 8**

Si conferma la previsione di cui al Piano di fattibilità approvato dall'Assemblea dei Soci in data 11 settembre 2012 nell'ambito del quale la distribuzione dei dividendi e la liquidazione del capitale sociale sono previste a valle della alienazione delle aree e del rimborso integrale del finanziamento contratto e delle ulteriori obbligazioni in capo alla Società.

Pertanto nulla osta a che nel Contratto di Finanziamento sia esplicitato l'impegno a carico della Società Finanziata a non deliberare e/o distribuire dividendi o riserve sino al rimborso integrale delle Linee di Credito.

\* \* \*

**Richiesta di chiarimento n. 9**

*Art. 5.2. dello "Schema di Contratto": per quanto concerne l'utilizzo della Linea Base, si chiede conferma che il contratto possa prevedere un termine massimo per l'erogazione della tranche di finanziamento prevista nel 2013, prevedendosi l'erogazione dell'importo entro 2 mesi dalla sottoscrizione del contratto.*

**Risposta n. 9**

Con riferimento al profilo di utilizzo della Linea Base, lo Schema di Contratto, in linea con quanto previsto nel Piano di Fattibilità, prevede a titolo meramente indicativo una articolazione del tiraggio della Linea Base in cui si ipotizza, per l'anno 2013, una tranche in misura massima di 72 milioni di euro.

Considerate le tempistiche di effettuazione della presente procedura e la scadenza prevista per il rimborso dell'anticipazione finanziaria effettuata da Finlombarda, che dovrà avvenire entro il 30 aprile 2013, secondo quanto previsto nella deliberazione di Giunta Regionale n. 4197 del 25 ottobre 2012, "salvo estinzione anticipata, obbligatoria, [...] nel caso di assunzione di nuovo debito da parte di Arexpo s.p.a.", nulla osta a che sia previsto in contratto un termine massimo per l'erogazione della tranche di finanziamento prevista per il 2013, in linea con le tempistiche di cui al rilascio della Linea di Firma (art. 5.5.), ovvero entro 60 giorni dalla stipula del contratto.



\* \* \*

**Richiesta di chiarimento n. 10**

*In ordine al pegno sui conti di progetto, si chiede che il Contratto di Finanziamento contenga una maggiore esplicitazione del contenuto della garanzia, evidenziando l'indisponibilità delle somme versate sui conti e la conseguente trasferibilità degli importi unicamente a fronte di accordo scritto delle Banche Finanziatrici.*

**Risposta n. 10**

Con riguardo al pegno sui Conti del Progetto, si conferma l'intenzione di prevedere un approfondimento all'atto della sottoscrizione del Contratto, atto ad una maggiore esplicitazione del contenuto della garanzia, evidenziando l'indisponibilità delle somme versate sui conti e la conseguente trasferibilità degli importi unicamente a fronte di accordo scritto con le Banche Finanziatrici.

\* \* \*

**Richiesta di chiarimento n. 11**

*Art. 16.8 e 16.9 dello "Schema di Contratto": salvo errore non abbiamo trovato la definizione di Beni del Progetto. Tali beni coincidono con quanto definito sub "Aree"?*

**Risposta n. 11**

Si conferma che i Beni del Progetto coincidono con le "Aree".

\* \* \*

**Richiesta di chiarimento n. 12**

*In ordine alla Banca Agente, è possibile che la stessa non sia anche Banca Finanziatrice (pur facendo parte dello stesso Gruppo Bancario di una di queste)? Se ciò fosse possibile, nella presentazione della domanda di partecipazione la Banca Agente deve produrre tutta la documentazione richiesta per le Banche Finanziatrici?*

**Risposta n. 12**

Si conferma che la Banca Agente potrà anche svolgere le sole funzioni di Banca Agente, ma in quanto parte del Contratto (cfr. descrizione "Parti Finanziarie") è tenuta, ai sensi di quanto indicato al punto 9.4 del Disciplinare di Gara, a presentare tutte le dichiarazioni/certificazioni previste allo stesso punto 9 del Disciplinare.

\* \* \*

**Richiesta di chiarimento n. 13**

*Si chiede una puntuale indicazione del valore stimato complessivo dei servizi sul quale computare la cauzione provvisoria, in coerenza con le prescrizioni dell'art. 29, comma 12, lett. a.2) D.lgs. 163/2006.*

*Si chiede inoltre conferma che l'importo della cauzione definitiva sarà commisurato al valore stimato di cui al citato art. 29, definito dopo l'aggiudicazione, e che tale cauzione potrà essere progressivamente svincolata a seguito delle avvenute erogazioni, come da normativa vigente.*

**Risposta n. 13**

Quanto alla cauzione provvisoria, si precisa che il valore stimato complessivo dei servizi sul quale computare la stessa, in coerenza con quanto previsto all'art. 29, comma 12, lett. a.2) D.lgs. 163/2006, è pari a Euro 40.000.000,00.

Quanto alla cauzione definitiva, si precisa che l'importo della stessa sarà commisurato al valore del contratto – ovvero pari all'importo complessivo del finanziamento di cui alle Linee di Credito oggetto del contratto. Tale cauzione verrà progressivamente svincolata a seguito dell'avvenuta esecuzione delle diverse prestazioni, secondo quanto previsto all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, in linea con quanto indicato al punto III.1.1, lett. b) del Bando di gara.

\* \* \*